

Pubblicato il 17/01/2022

N. 00030/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00122/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 122 del 2021, proposto da Società Calcementi Jonici S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Costantino Belvedere, Franco Gaetano Scoca e Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia del Demanio e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
Comune di Siderno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mollica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera e Regione Calabria, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza ingiunzione del Comune di Siderno n. 1/2021, prot. n. 830/2021 del 13.1.2021, notificata il 19.1.2021, avente ad oggetto "Ordinanza – ingiunzione di sgombero di area demaniale marittima (mq. 2.200,00) e specchio acqueo (mq. 9.600,00), per complessivi mq. 11.800,00, ricadenti sul foglio di mappa n° 25 part. 881 e part. 209/parte, in località Limarri del Comune di Siderno, dove insiste un pontile in attracco navi ed area a terra asservita, con tubazione discarico per cemento sfuso (già oleodotto per mq. 37,00)", con cui si ordina alla Società Calcementi Jonici S.r.l. di provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, tenuto conto delle precarie condizioni di stabilità e di conservazione del pontile e delle relative pertinenze tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità e per la navigazione marittima;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso a quello che precede, anche se sconosciuto, ivi compresi, ove occorrer possa, del verbale di sopralluogo del 9.10.2020 *ex art.* 49 Cod. Nav., laddove, stante l'accertamento dell'attuale situazione dello stato dei luoghi, si assume la mancata sussistenza dei presupposti per procedere all'incameramento delle opere insistenti sul pubblico demanio marittimo, nonché dei relativi allegati, ivi compresa la nota prot. n. 17663 del 9.10.2020 dell'Agenzia del Demanio – Servizi Territoriali, Città Metropolitana di Reggio Calabria (STRC) e il verbale di sopralluogo del 27.8.2019;

- nonché per l'accertamento sia dell'intervenuto incameramento *ipso iure* delle opere insistenti sull'area demaniale che formava oggetto della concessione stipulata in data 11.10.1983 (con durata ventinovenne decorrente dal 3.12.1975) e scaduta il 3.12.2004, in località Limarri del Comune di Siderno Marina, sia dell'insussistenza, ad ogni titolo ed effetto, di una qualche relazione, in fatto e in diritto, tra la ricorrente e quanto formava oggetto di detta concessione scaduta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia del Demanio, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comune di Siderno;

Vista l'ordinanza cautelare n. 72 del 14 aprile 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In data 25.11.1983 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Capitaneria di Porto di Reggio Calabria rilasciava in favore della ditta "Fornaci D'Agostino" una concessione demaniale marittima (trascritta con atto formale n. 50 del Registro atti e n. 203 di Repertorio) di durata ventinovenne, con decorrenza dal 3.12.1975 e scadenza al 3.12.2004, avente ad oggetto l'occupazione di suolo demaniale marittimo (pontile ed attiguo specchio acqueo di complessivi 11.800,00 mq + 37,00 mq) sito nel Comune di Siderno, finalizzata al carico/scarico di olii minerali mediante tubazione collegata con il retrostante deposito costiero sito in area privata.

1.1. Dal 16.3.1984 nella titolarità di tale concessione subentrava la Calcementi Jonici S.p.A. (oggi Calcementi Jonici S.r.l.), la quale, in vista della scadenza del titolo, e precisamente in data 21.10.2004, inoltrava al Ministero competente un'istanza di rinnovo volta al mantenimento dell'uso del pontile per l'attracco delle navi (ai fini dello scarico di cemento sfuso con relative tubazioni ed impianti) e dello specchio acqueo ad esso asservito.

1.2. Con nota prot. n. 1106 del 22.1.2007, avente ad oggetto "*Richiesta adempimenti per rinnovo concessione*", il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Capitaneria di Porto di Reggio Calabria rappresentava che il rinnovo sarebbe stato subordinato al formale incameramento delle

opere a carattere stabile realizzate sull'area demaniale ai sensi dell'art. 49 cod. nav., dando atto dell'avvio della prescritta procedura ed evidenziando la possibilità, nelle more, di ottenere una diversa (e provvisoria) *“licenza di concessione di durata quadriennale ai sensi della legge 494/1993 e s.m.i.”*, in relazione alla quale veniva quantificato l'ammontare dell'importo dovuto a titolo di canoni per l'occupazione per il periodo compreso tra il 3.12.2004 e il 2.12.2007. Tale titolo non veniva, però, mai formalmente rilasciato.

1.3. Con successiva nota prot. n. 0321 del 22.5.2007, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria, dando atto del normale stato di conservazione del bene, per come constatato nel sopralluogo effettuato il 26.2.2007, esprimeva parere favorevole all'incameramento, ai sensi del citato art. 49 cod. nav., dei manufatti (*id est* pontile e relative pertinenze) in questione tra le pertinenze demaniali marittime.

1.4. A detta nota non faceva, però, seguito alcuna successiva attività volta al perfezionamento della procedura di incameramento; anzi, in data 22.5.2008, a seguito di un ulteriore sopralluogo, veniva riscontrato uno stato manutentivo asseritamente carente della struttura – rimasta inutilizzata già da tempo, l'ultimo attracco di navi risalendo all'ottobre del 2006 –, impartendosi, pertanto, *“al fine di poter proseguire le operazioni di incameramento”*, talune prescrizioni volte a farne ripristinare, da parte della società ricorrente, lo stato ottimale (v. comunicazione del 5.6.2008 con cui si trasmetteva il verbale del citato sopralluogo contenente l'intimazione a provvedere alla *“...esecuzione urgente, a propria cura e spese ..., degli interventi di manutenzione ordinaria dell'intera struttura volti all'eliminazione delle carenze manutentive sopra evidenziate”*).

1.5. La Calcementi Jonici, con comunicazione del 26.8.2008, trasmetteva la documentazione attestante gli interventi effettuati in conformità alle anzidette prescrizioni impartite all'esito del sopralluogo del 22.5.2008.

1.6. All'inizio del mese di dicembre dello stesso anno accadeva però che la marina di Siderno veniva colpita da fortissime mareggiate, che danneggiavano gravemente il pontile.

L'Ufficio Locale Marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti effettuava dei sopralluoghi per la verifica dei danni alle strutture e, con note del 5.12.2008 e del 12.12.2008, riscontrato in particolare il 'crollo totale della rampa di accesso alla struttura', tale da rendere il pontile inutilizzabile, intimava alla ricorrente di porre in sicurezza i luoghi (mediante apposizione di idonea segnaletica indicante la situazione di pericolo) e di ripristinarne lo stato originario.

Per le stesse ragioni, con ordinanza del 12.12.2008 l'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica disponeva *“l'interdizione all'utilizzazione del pontile fino al ripristino delle condizioni di agibilità”*, dandone comunicazione alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, al Locamare di Siderno, al Comune di Siderno e a tutti gli altri enti interessati.

1.7. In data 19.2.2009 seguiva un ulteriore sopralluogo delle citate amministrazioni coinvolte nel procedimento di incameramento, all'esito del quale venivano impartite alla ricorrente ulteriori prescrizioni riparatorie *“anche in ottemperanza all'ordinanza di interdizione n. 39/2008, al fine di impedire l'accesso alla suddetta struttura a tutela della pubblica incolumità”*.

1.8. Quindi, sempre confidando nella prospettiva del rinnovo del titolo concessorio, previa autorizzazione ministeriale (n. 3 del 31.7.2009), la società ricorrente avviava in data 7.6.2010 i lavori di ripristino della rampa di accesso al pontile d'attracco per navi cementiere, frattanto ulteriormente ammaloratasi (per come annotato nel verbale dell'ultimo sopralluogo).

1.9. Nelle more interveniva, peraltro, il trasferimento delle funzioni amministrative nei porti di rilevanza regionale relative al rilascio di concessioni demaniali marittime dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai Comuni ai sensi della Legge n. 88 del 16.5.2001 e della L.R. n. 17 del 21.12.2005; circostanza, questa, che veniva formalmente comunicata al Comune di Siderno con nota del 4.12.2009, trasmettendosi il fascicolo relativo alla concessione demaniale marittima di cui qui si controverte per il seguito di competenza.

L'Ufficio Locale Marittimo di Siderno comunicava inoltre al Comune, con nota n. 8802 del 6.12.2011, che “presso il pontile di Siderno nel periodo 5.12.2008 ad oggi non ci sono stati attracchi di navi e che dal 12.12.2008 presso il pontile *de quo*, con ordinanza n. 35/2008, tutt'ora in vigore, risultano interdetti la sosta, il transito veicolare, pedonale e l'ormeggio di navi e/o unità in genere”.

1.10. Stante lo stallo del procedimento volto al rinnovo della concessione demaniale *de qua*, avviato con la domanda del 21.10.2004, con ulteriore istanza prot. n. 3105 del 31.1.2013 la Società ricorrente sollecitava il Comune di Siderno, appunto subentrato nella titolarità dei pertinenti poteri, ad “attivare le procedure necessarie per concedere il rinnovo della concessione”, comunicando, poi, con successiva nota del 4.2.2014 l'avvenuta ultimazione, in data 30.1.2014, dei lavori di manutenzione della struttura autorizzati con nota ministeriale n. 03 del 2009.

Copia della comunicazione di ultimazione lavori, del certificato di collaudo statico delle opere e di quello di regolare esecuzione delle stesse, già ritenuti necessari “per il prosieguo della procedura di incameramento allo Stato del pontile e delle relative tubazioni per la movimentazione del cemento sfuso”, veniva inoltre trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 7.2.2014.

1.11. Quest'ultimo (nell'articolazione della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Reggio Calabria, sezione Demanio), riscontrava con nota prot. n. 8120 del 26.2.2014 l'anzidetta comunicazione, prendendo atto della documentazione trasmessa e indicando un sopralluogo congiunto di tutte le amministrazioni coinvolte (e della società interessata) per il 3.4.2014, poi differito al 4.4.2014, tenuto conto “che allo stato ricorrono le condizioni per procedere al testimoniale di stato”.

1.12. Il sopralluogo aveva regolare svolgimento ed all'esito venivano annotati nel verbale – con oggetto: “procedimento di incameramento allo stato ai sensi dell'art. 49 del Codice della Navigazione del pontile per l'attracco di navi realizzato in località ‘arenile’ del Comune di Siderno al servizio dello stabilimento Calcementi Jonici s.r.l.” – i seguenti rilievi: “*Dalla ricognizione dei luoghi si è potuto accertare che effettivamente i lavori sono stati eseguiti ed il pontile si presenta, per quanto possibile verificare direttamente, in buono stato di conservazione e manutenzione, per cui si ritiene che si possa ulteriormente procedere negli adempimenti finalizzati all'incameramento allo stato della struttura ai sensi dell'art. 49 del Codice della Navigazione, per la sua iscrizione tra le pertinenze del Demanio marittimo. A tal fine, pertanto, si demanda ai successivi adempimenti della competente Agenzia del Demanio e del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, Ufficio per le opere marittime di Reggio Calabria, ai fini della redazione del ‘Testimoniale di Stato’, propedeutico alla redazione del verbale di incameramento della struttura di cui trattasi*”. Si dava, inoltre, atto dell'assenza giustificata, “seppure ritualmente convocati”, del rappresentante dell'Agenzia del Demanio e di quello del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, Ufficio per le opere marittime di Reggio Calabria.

1.13. Con successiva nota prot. n. 146790 dell'11.4.2014, la Capitaneria di Porto procedente trasmetteva detto verbale “per la dovuta acquisizione ai rispettivi atti d'ufficio” alle amministrazioni interessate al procedimento, ‘pregando’, specificamente, l'Agenzia del Demanio di “volersi

adoperare ai fini della stesura del prescritto ‘testimoniale di stato’, trasmettendone copia a completamento dell’iter procedurale che culminerà con l’iscrizione dell’immobile in esame tra le pertinenze demaniali marittime”.

2. Nonostante tale espressa sollecitazione e pure a fronte della rilevata sussistenza di tutte le condizioni richieste per l’utile definizione del procedimento di incameramento delle opere *de quibus* allo Stato, ai sensi dell’art. 49 cod. nav., trascorrevano invano altri anni e il pontile, interdetto a far data dal 2008 e ripristinato in due distinte occasioni a cura e spese della ricorrente, finiva con l’ammalorarsi nuovamente.

2.1. A fronte dell’inerzia manifestata dalle amministrazioni nonostante la rilevata sussistenza, quanto meno dal mese di aprile del 2014, delle condizioni prescritte per la definizione del procedimento, la ricorrente desisteva dal proposito di conservare la disponibilità dei beni e della sottesa concessione, non presentando pertanto ulteriori istanze di rinnovo.

2.2. Ciò nondimeno il Comune di Siderno con nota prot. n. 10637 del 12.4.2017, che veniva prontamente contestata, trasmetteva alla ricorrente il dettaglio dei canoni demaniali, degli interessi legali e dell’addizionale regionale da corrispondere per il periodo compreso tra il 2009 e il 2016, non tenendo in alcun modo in considerazione la notoria condizione di interdizione totale della struttura per cause indipendenti dalla volontà della società, oltre che dell’assenza di titoli concessori validi ed efficaci.

2.3. Successivamente, visto il peggioramento delle condizioni del pontile, che aveva addirittura registrato la rottura di un pilastro di sostegno, l’Ufficio Circondariale marittimo di Roccella Jonica emanava l’ordinanza n. 40 del 6.11.2018, con la quale – abrogando espressamente la precedente ordinanza n. 39 del 12.12.2008 (di cui veniva, pertanto, confermata implicitamente la vigenza sino a detta data) – interdiceva la sosta e il transito veicolare e pedonale sullo stesso nonché l’ormeggio di navi e/o unità in genere fino al ripristino delle condizioni di agibilità.

A tale ordinanza faceva seguito, appena qualche giorno dopo, l’ordinanza del Comune di Siderno n. 37 del 13.11.2018 di analogo contenuto.

2.4. Nella vigenza di dette ordinanze interdittive (e nonostante le stesse), il Comune di Siderno, con note prot. n. 3390 del 4.2.2020 e prot. n. 25678 del 28.9.2020, impugnate (insieme alla nota del 19.2.2020) nell’ambito di un distinto giudizio (iscritto al R.G. n. 229/2020, ancora pendente), pretendeva dalla ricorrente (rispettivamente, per i periodi 2017-2018-2019 e 4.12.2008 - 3.12.2016) sia l’indennizzo asseritamente dovuto all’Erario per l’occupazione senza titolo delle aree *de quibus*, sia la relativa addizionale regionale, sul presupposto secondo cui l’occupazione dell’area originariamente oggetto della concessione “*viene tutt’ora mantenuta da codesta Società in assenza di titolo concessorio*”.

2.5. Nel corso del 2019 si verificavano, frattanto, altri cedimenti strutturali del pontile e il 27 agosto, a distanza di oltre 5 anni dalla precedente seduta del 4.4.2014, veniva svolto un ulteriore sopralluogo della Commissione di incameramento allo scopo di verificare lo stato dei luoghi ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti tecnico-amministrativi per procedere al formale incameramento delle opere. Nel corso di detto sopralluogo, preso atto dei crolli delle campate e dell’evidente ‘stato di degrado’ della struttura di sostegno, il Comune di Siderno esprimeva il suo disinteresse a mantenere la struttura in questione “*anche nell’eventualità di una ristrutturazione/rifunzionalizzazione della stessa in considerazione degli elevati costi di manutenzione e gestione ...*” e la Commissione aggiornava i lavori ad una successiva seduta.

Sopraggiungeva inoltre anche l'avaria del sistema di segnalamento marittimo del pontile, sicché l'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, con pec prot. n. 1872 del 3.3.2020 inoltrata al Comune di Siderno, all'Ufficio Locale Marittimo ed alla società ricorrente, dava atto di avere provveduto ad effettuare richiesta di avviso ai naviganti, precisando che la "manutenzione ricade in capo al proprietario della struttura", senza null'altro precisare a tale specifico riguardo.

2.6. In data 9.10.2020, a distanza di oltre un anno dalla precedente ispezione, la Commissione si riuniva nuovamente, effettuando un ulteriore sopralluogo sull'area demaniale di interesse. Nel relativo verbale si dava atto dello stato di degrado dei luoghi e, tenuto, altresì, conto del parere negativo espresso dall'Agenzia del Demanio nella nota prot. n. 17663 del 9.10.2020, ad essa acclusa, nonché del parere negativo ribadito dal Comune di Siderno, si concludeva per l'insussistenza dei presupposti per procedere al formale incameramento delle opere.

2.7. Da tanto seguiva l'adozione dell'ordinanza comunale di sgombero e messa in pristino n. 1/2021 oggetto, unitamente ai citati ultimi due atti, del presente giudizio, emessa a distanza di 17 anni dalla scadenza della concessione e a 7 anni dall'acquisizione del certificato di collaudo e di regolarità nell'esecuzione dei lavori a suo tempo imposti alla società ricorrente e dalla stessa regolarmente eseguiti. Con detto provvedimento, in definitiva, venivano accollati a quest'ultima – sul presupposto del mantenimento dell'occupazione e della disponibilità della struttura – le responsabilità, e i connessi costi, per gli interventi necessari allo smantellamento del pontile, stante il disinteresse all'incameramento dei beni da parte dell'amministrazione.

3. Avverso gli atti *de quibus* la società ricorrente è insorta con il ricorso all'esame, notificato il 15.3.2021 e depositato il successivo giorno 17, chiedendone l'annullamento, previa sospensione in via cautelari dei relativi effetti, sulla scorta di un'unica doglianza, così rubricata:

I. Violazione e/o falsa applicazione degli 36 e 49 del Codice della Navigazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione. Difetto di istruttoria e di motivazione in violazione degli artt. 1 e ss. della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza assoluta dei presupposti, nonché per contraddittorietà, illogicità, perplessità ed ingiustizia manifeste. Violazione dei principi generali di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

La ricorrente lamenta che gli atti impugnati, oltre che inficiati da un palese vizio motivazionale derivante dall'omessa valutazione delle osservazioni prodotte a seguito della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 32801 del 3.12.2020), liquidate con una inappagante clausola di stile, poggierebbero su una ricostruzione fattuale fuorviante e non corrispondente alla reale evoluzione degli accadimenti caratterizzanti la vicenda, trovando inoltre fondamento su un quadro normativo di riferimento errato e forzatamente piegato all'evidente scopo di eludere le responsabilità riconducibili alle condotte omissive tenute dai vari Enti preposti alla gestione e alla cura dei beni demaniali.

In tal senso erronea figurerebbe *in primis* la circostanza – addotta dal Comune a fondamento della postulata persistenza in capo alla ricorrente di uno specifico interesse al mantenimento della disponibilità della struttura – della presentazione in data 19.9.2016 di un'istanza volta al rinnovo della concessione, risalendo, di contro, l'ultima domanda in tal senso formalizzata all'anno 2013.

Al di là di detto errore, l'ordinanza presenterebbe, inoltre, una palese ed intrinseca contraddittorietà, nella misura in cui, pur dando atto della scadenza della concessione il 3.12.2004 e del suo mancato rinnovo, assume a proprio fondamento la persistente vigenza del rapporto concessorio a distanza di ben 17 anni, qualificando inoltre in termini di 'abusività' l'occupazione dell'area da parte della

società ricorrente e richiedendole, pertanto, i relativi indennizzi (oggetto di distinta iniziativa giudiziaria).

Tale assunto non troverebbe, tuttavia, alcun fondamento, tanto sul piano fattuale, non avendo la ricorrente più fruito della struttura sin dal 2006, quanto su quello propriamente giuridico, stante la formale scadenza del titolo e il suo mancato rinnovo e/o proroga pure a fronte delle richieste in tal senso formulate dalla ricorrente nel 2004 e nel 2013, non avendo infatti avuto esito – per cause certamente ad essa non imputabili – il procedimento di incameramento dei beni posto dal Ministero quale condizione indefettibile a tale scopo.

Sicché, a far data dalla scadenza del titolo l'incameramento dei beni si sarebbe perfezionato *ipso iure* e 'gratuitamente', non necessitando a tal fine di un formale atto dell'amministrazione, operando l'effetto *ex art. 49 cod. nav. di diritto*, per come d'altro canto pacificamente affermato dalla giurisprudenza.

In ogni caso, anche a volere ritenere l'effetto acquisitivo delle opere non verificatosi in detto momento in ragione dell'interesse mostrato dalla ricorrente per una possibile prosecuzione del rapporto concessorio, lo stesso non potrebbe che ritenersi compiutamente perfezionato a seguito dell'ultimazione dei lavori eseguiti dalla ricorrente sulle opere *de quibus* – dopo peraltro una prima attività manutentiva già posta in essere nel 2008 su richiesta del Ministero in vista del rilascio di una licenza provvisoria – nel 2014 e della trasmissione dei relativi documenti alle amministrazioni interessate, constando dagli atti la regolare esecuzione degli interventi ripristinatori prescritti e, dunque, la piena funzionalità delle strutture.

Tale circostanza troverebbe, d'altro canto, esplicita conferma nel verbale del sopralluogo compiuto dalla Commissione per l'incameramento il 4.4.2014, la quale, diversamente da quanto riportato al punto 14 del successivo verbale del 9.10.2020, si riuniva e attestava il "buono stato di conservazione e manutenzione" delle opere, ritenendo pertanto che si potesse "procedere negli adempimenti finalizzati all'incameramento allo stato della struttura ai sensi dell'art. 49 del Codice della Navigazione, per la sua iscrizione tra le pertinenze del Demanio marittimo", demandando, quindi, espressamente "... ai successivi adempimenti della competente Agenzia del Demanio e del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche... ai fini della redazione del Testimoniale di Stato, propedeutico alla redazione del verbale di incameramento della struttura di cui trattasi". Tanto è che con la successiva nota prot. n. 146790 dell'11.4.2014 la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Reggio Calabria - Sezione Demanio chiedeva espressamente alla Agenzia del Demanio di "volersi adoperare ai fini della stesura del prescritto 'testimoniale di stato', trasmettendone copia a completamento dell'iter procedurale che culminerà con l'iscrizione dell'immobile in esame tra le pertinenze demaniali marittime".

Sicché l'effetto acquisitivo della struttura sarebbe da ritenersi in ogni caso verificatosi *ope legis* all'esito dell'anzidetto sopralluogo del 2014, mancando soltanto adempimenti di natura formale a valenza meramente ricognitiva.

A fronte dell'inerzia serbata dalle amministrazioni coinvolte negli anni seguenti, il disinteresse al mantenimento della struttura manifestato dal Comune di Siderno in occasione dei successivi sopralluoghi del 2019 e nel 2020 non potrebbe che reputarsi ininfluenza sul già avvenuto incameramento dei beni da parte dello Stato, non avendo dal 2014 la ricorrente manifestato più alcun interesse alla prosecuzione del rapporto concessorio, stante, peraltro, l'interdizione all'uso della struttura disposto, senza soluzione di continuità, con le ordinanze interdittive del 2008 e del 2018.

In conclusione, non potrebbe certamente ridondare in danno della ricorrente, già concessionaria, il fatto che la procedura formale e meramente dichiarativa – con la redazione del testimoniale di stato – non sia stata conclusa nemmeno dopo il collaudo, nel 2014, delle opere che la ricorrente era stata chiamata all'uopo a porre in essere dapprima nel 2008/2009 e poi nel 2013 e per la cui esecuzione si era resa (pur non essendone tenuta) disponibile.

4. Per resistere al ricorso si costituiva con atto di mera forma in data 8.4.2021 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, depositando documentazione.

4.1. In pari data si costituiva in resistenza anche il Comune di Siderno, controdeducendo alle doglianze avversarie ed insistendo per il rigetto del gravame, sul rilievo assorbente dell'esito negativo della procedura di incameramento del pontile di attracco e delle opere annesse, conclusosi infatti con il parere negativo espresso dall'Agenzia del Demanio con nota del 9.10.2020 in ragione delle gravi condizioni di deterioramento della struttura, cui faceva peraltro seguito l'avvio del procedimento – imposto dalla stessa Agenzia – finalizzato all'emanazione dell'ingiunzione di sgombero ai sensi dell'art. 54 cod. nav. ed al ripristino dello stato originario dell'area. Rilevava, inoltre, che con successive istanze del 18.9.2015 e del 19.9.2016 la società ricorrente avrebbe reiterato la richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima di cui trattasi, manifestando così l'interesse al mantenimento della disponibilità delle opere alla stessa serventi, per ciò solo da ritenersi ancora non formalmente acquisite al patrimonio dell'amministrazione. Da ciò sarebbe dunque possibile desumere la persistenza in capo alla società concessionaria, anche nell'attualità, degli obblighi derivanti dal titolo, stante peraltro la mancata riconsegna all'amministrazione dell'area demaniale e del correlato specchio acqueo.

4.2. A tali rilievi, nonché a quelli esposti nella relazione del 6.4.2021 predisposta per la difesa in giudizio dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, parte ricorrente replicava con memoria del 10.4.2021, evidenziando, in particolare, che l'istanza di rinnovo della concessione del 19.9.2016 menzionata dal Comune risulterebbe invero presentata da altra società, per come emergente dall'istanza medesima contestualmente versata in atti.

5. Con ordinanza del 14 aprile 2021, anche tenendo conto di quest'ultima circostanza, non contestata dalla difesa delle parti resistenti, e sussistendo il *periculum in mora*, veniva accolta la domanda cautelare, sospendendosi gli effetti dell'ingiunzione impugnata.

6. Con memoria del 29.9.2021 l'intimata Agenzia del Demanio articolava le proprie controdeduzioni alle doglianze difensive, valorizzando in particolare a sostegno del postulato incompiuto perfezionamento della procedura di incameramento delle opere la circostanza della mancata formale costituzione della Commissione in occasione del sopralluogo del 4.4.2014 per l'assenza giustificata di alcuni componenti, non potendo perciò conseguire dal pur avvenuto riscontro del ripristino delle condizioni di ordinaria utilizzabilità della struttura – ma in assenza della certificazione relativa agli impianti – l'effetto acquisitivo ex art. 49 cod. nav. Rilevava, inoltre, che pur a fronte della celere attivazione della procedura la stessa non poteva giungere a compimento a causa del cattivo stato in cui l'opera versava e versa all'attualità, oltre che per l'interesse della Ditta a rinnovare il rapporto concessorio.

6.1. Parte ricorrente articolava ulteriori difese in seno a una memoria depositata il 15.10.2021, contestando poi con brevi repliche depositate il 27.10.2021 le deduzioni rassegnate dall'Agenzia del Demanio.

7. All'udienza pubblica del 17.11.2021, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La controversia all'esame, pur investendo in via immediata e diretta l'ordinanza ingiunzione del 13.1.2021 con la quale il Comune di Siderno intimava alla società ricorrente lo sgombero dell'area demaniale marittima dalla stessa occupata in forza di concessione venuta a scadenza il 3.12.2004, ha sostanzialmente ad oggetto l'individuazione del soggetto tenuto all'esecuzione delle opere di smantellamento del pontile per l'attracco di navi cementiere asservito all'anzidetta concessione, venutosi a deteriorare nelle more della definizione del procedimento ex art. 49 cod. nav. per l'incameramento dei beni in questione al demanio marittimo.

2. Tenuto conto dell'ampia esposizione in fatto sopra articolata, è qui sufficiente richiamare soltanto alcune specifiche circostanze utili al più esaustivo inquadramento della vicenda, pregiudiziale all'esatta enucleazione della pertinente regolamentazione normativa.

2.1. In tale prospettiva può considerarsi, *in primis*, pacifico che ancor prima della naturale scadenza della concessione – occorsa il 3.12.2004 – la società ricorrente presentava un'istanza volta al relativo rinnovo (in data 21.10.2004) onde mantenere l'uso del pontile per l'attracco delle navi (ai fini dello scarico di cemento sfuso con relative tubazioni ed impianti) e dello specchio acqueo ad esso asservito. Tale istanza veniva riscontrata a distanza di oltre due anni dal Ministero dei Trasporti (con nota del 22.1.2007), ponendosi come indefettibile condizione per il relativo accoglimento il previo incameramento delle opere a carattere stabile realizzate sull'area ai sensi dell'art. 49 cod. nav., e prospettandosi, nelle more, alla società istante la possibilità di ottenere una diversa (e provvisoria) 'licenza di concessione di durata quadriennale' ai sensi della legge n. 494/1993 e s.m.i., in relazione al periodo dal 3.12.2004 al 2.12.2007. Titolo, questo, che non veniva tuttavia mai rilasciato.

2.2. Il procedimento di incameramento registrava un primo sviluppo con il parere favorevole espresso il 22.5.2007 dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria, sul rilievo del riscontro del normale stato di conservazione dei manufatti in occasione del sopralluogo del 26.2.2007, cui non faceva, però, seguito alcun ulteriore adempimento da parte delle Amministrazioni coinvolte ai fini della conclusione del procedimento.

2.3. Frattanto in occasione di un successivo sopralluogo, svolto il 22.8.2008, veniva accertato un cattivo stato manutentivo della struttura, inutilizzata per l'attracco di navi dal 2006, impartendosi alla società ricorrente, tenuto conto dell'interesse al rinnovo della concessione, talune prescrizioni volte al ripristino dello stato di normale fruibilità della stessa.

La società ricorrente, ancorché non le fosse addebitabile il deterioramento del pontile verificatosi nel tempo intercorso tra i due anzidetti sopralluoghi, mossa dall'aspettativa del rinnovo del titolo, provvedeva ad eseguire le opere manutentive richieste, trasmettendo alle amministrazioni la relativa documentazione.

2.4. Analoga iniziativa veniva poi assunta dalla stessa ricorrente all'esito delle disastrose mareggiate di fine 2008, che avevano causato ingenti danni alla struttura, imponendone peraltro l'inibizione del relativo impiego. Ed infatti, all'esito del sopralluogo del 19.2.2009, la Capitaneria di Porto intimava nuovamente alla ricorrente di provvedere al ripristino della rampa d'accesso al pontile. Tali lavori, previa autorizzazione ministeriale, venivano ritualmente eseguiti, attestandosene il relativo completamento in data 30.1.2014, riponendo la ricorrente ancora interesse al rinnovo della concessione, per come d'altro canto comprovato dalla nuova istanza a tal fine presentata in data 31.1.2013.

Ricevuta la documentazione attestante la regolare esecuzione delle opere e il relativo collaudo, reputando sussistenti le condizioni per procedere al testimoniale di stato la Capitaneria di Porto indicava un nuovo sopralluogo congiunto per la data del 4.4.2014, all'esito del quale si stabiliva di poter dar corso agli ulteriori adempimenti "finalizzati all'incameramento allo stato della struttura ai sensi dell'art. 49 cod. nav. per la sua iscrizione tra le pertinenze del Demanio marittimo", demandandosi, perciò, all'Agenzia del Demanio e al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche l'assolvimento degli incombeni necessari per la redazione del testimoniale di stato, propedeutico alla redazione del verbale di incameramento.

2.5. Dopo questo momento, tuttavia, il procedimento registrava una prolungata fase di stallo, durata sino al 2018, allorquando, tenuto conto del nuovo deterioramento delle condizioni del pontile, l'Ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica emanava una nuova ordinanza inibitoria, con cui interdiceva la sosta e il transito veicolare e pedonale sullo stesso nonché l'ormeggio di navi e/o unità in genere, fino al ripristino delle condizioni di agibilità.

2.6. Si verificavano a seguire ulteriori cedimenti e in data 27.8.2019 veniva effettuato un ulteriore sopralluogo della Commissione per l'incameramento, nel corso del quale il Comune di Siderno esternava il proprio disinteresse al mantenimento della struttura a cagione degli elevati costi di manutenzione della stessa.

Inoltre il medesimo Comune, con note del 4.2 e del 28.9.2020 – impugnate nell'ambito di un distinto giudizio –, intimava alla ricorrente il pagamento dell'indennizzo dovuto all'Erario per l'occupazione senza titolo delle aree *de quibus*.

2.7. Seguiva infine un ulteriore sopralluogo in data 9.10.2020, all'esito del quale la Commissione, tenuto conto dello stato di degrado dei luoghi e dei pareri contrari espressi dall'Agenzia del Demanio e dal Comune di Siderno, formalizzava l'insussistenza dei presupposti per procedere all'incameramento delle opere *de quibus*.

3. Da tali accadimenti traeva precipuamente origine l'ordinanza-ingiunzione impugnata, con cui il Comune ha inteso rimediare al "*pericolo per la pubblica incolumità e per la navigazione marittima derivante dalle precarie condizioni di stabilità e di conservazione del pontile*", poggiante sul presupposto della persistente sussistenza in capo alla società ricorrente delle "*condizioni ed obblighi... derivanti dalla stipula dell'atto formale di concessione, atteso che l'eventuale venir meno degli stessi non può che riferirsi alla effettiva cessazione del rapporto e non alla mera scadenza della concessione*", nonché della mancata riconsegna all'amministrazione marittima competente delle aree demaniali e dello specchio acqueo oggetto del titolo.

Per quanto di interesse a fondamento di tale assunto il Comune deduceva, tra l'altro, la reiterata manifestazione di interesse della società ricorrente al rinnovo della concessione, richiamando in proposito, oltre alle istanze del 2004 e del 2013, una ulteriore istanza asseritamente presentata in data 19.9.2016.

4. Tanto premesso, figura evidente che la *quaestio iuris* da cui dipende la risoluzione della controversia attiene precipuamente all'accertamento della verifica, o meno, dei presupposti prescritti per l'incameramento, ai sensi dell'art. 49 cod. nav., delle opere di cui trattasi, deducendo, in definitiva, parte ricorrente che tale effetto si sarebbe verificato *ipso iure* già alla scadenza del titolo concessorio o, quanto meno, in conseguenza del parere favorevole espresso con la nota del 22.5.2007 dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, dandosi atto in tale circostanza del normale stato di conservazione delle opere. In ogni caso, l'acquisizione delle opere in questione in capo allo Stato si sarebbe incontrovertibilmente verificata nel 2014, avendo la Commissione

all'uopo riunitasi constatato la regolare esecuzione da parte della società ricorrente degli interventi di manutenzione richiesti in vista dell'utile definizione del procedimento, dando atto, conseguenzialmente, della sussistenza delle condizioni per poter *“ulteriormente procedere negli adempimenti finalizzati all'incameramento della struttura”*.

L'avversa tesi patrocinata dalle parti resistenti poggia, per converso, sull'assunto che l'effetto in questione non si verifichi automaticamente per la sola ragione della scadenza del titolo concessorio, occorrendo di contro la positiva definizione del procedimento all'uopo normativamente disciplinato, con materiale redazione del testimoniale di stato propedeutico alla iscrizione tra le pertinenze demaniali marittime dei beni di cui trattasi.

A sostegno di tale tesi, poi, ciascuna delle resistenti ha valorizzato uno specifico argomento, deducendo, l'Agenzia del Demanio, che in occasione del sopralluogo del 4.4.2014 la Commissione per l'incameramento non si sarebbe formalmente costituita a causa dell'assenza giustificata di alcuni suoi componenti, da ciò inferendo il mancato perfezionamento della procedura (p. 8 memoria del 29.9.2021). Il Comune di Siderno, dal canto suo, ha rintracciato un elemento ostativo alla definizione della procedura nella circostanza – già enunciata nell'ordinanza gravata – della presentazione, da parte della società ricorrente, di una ulteriore istanza di rinnovo della concessione in data 19.9.2016, riconnettendo a tale iniziativa la manifestazione della persistenza di un interesse al mantenimento della disponibilità e dell'uso dei beni serventi la concessione, incompatibile con il relativo trasferimento in capo allo Stato in quanto implicante la pendenza del procedimento per il rinnovo del titolo.

4.1. Entrambi i rilievi appaiono, invero, sforniti di fondamento, posto che, quanto al primo, nel verbale del sopralluogo del 4.4.2014 si dà atto dell'assenza giustificata dei rappresentanti dell'Agenzia del Demanio e del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche, ritenendosi, nondimeno, tale circostanza non impeditiva all'utile svolgimento del sopralluogo, che difatti veniva regolarmente compiuto, annotandosi nel relativo verbale le operazioni eseguite e rassegnandosi le sopra citate conclusioni. In relazione, poi, alla circostanza allegata, ma non provata, dal Comune di Siderno, la stessa è stata, invece, documentalmente confutata da parte ricorrente con la produzione in giudizio dell'istanza in questione, che risulta presentata da una distinta società, ossia la Archinà Cementi s.r.l..

5. Operate queste doverose precisazioni, può passarsi all'esame dei rilievi critici articolati nell'unica doglianza formulata in sede ricorsuale, che, per le ragioni appresso illustrate, è meritevole di condivisione in relazione all'assorbente e pregiudiziale profilo dell'avvenuta verifica, ben prima dei sopralluoghi del 2019 propedeutici all'adozione dell'ordinanza impugnata, dell'effetto acquisitivo in capo al demanio delle opere di cui trattasi.

5.1. Vertendo l'intero oggetto del contendere sul procedimento di incameramento ex art. 49 cod. nav., non è certamente superfluo muovere dall'esatta ricognizione del quadro normativo di riferimento.

Tale norma dispone che: *“Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi a termini dell'articolo 54”*.

La disposizione in esame disciplina il rapporto giuridico che si instaura tra l'Ente concedente e il soggetto concessionario nel momento susseguente la cessazione degli effetti del titolo concessorio demaniale, non distinguendo le fattispecie che possono dare luogo alla cessazione del rapporto sorto dal titolo concessorio. Nell'alveo della previsione, pertanto, vanno ricomprese sia l'ipotesi (fisiologica) della cessazione degli effetti del titolo alla naturale scadenza, sia quella (patologica) della cessazione anticipata, per atto dell'Amministrazione (la revoca o l'annullamento d'ufficio in autotutela sono le ipotesi più usuali) o per decisione dell'Autorità giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2021, n. 690).

La regolamentazione ivi enucleata trova, poi, pedissequa conferma nell'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del codice, secondo cui *“Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario, se l'amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli, nei termini che gli saranno notificati”*.

Vi sono, poi, fonti secondarie che delineano la competenza in materia dell'Agenzia del demanio, ossia le “Linee Guida Acquisizioni Incameramenti” redatte dalla Agenzia e condivise con le altre PP.AA. coinvolte, a mente delle quali l'Agenzia, in qualità di soggetto a cui spetta la generale rappresentanza dei diritti dominicali sui beni immobili di proprietà dello Stato, viene coinvolta unicamente nell'ambito delle seguenti attività: a) laddove riceva da parte dell'ente gestore la segnalazione per l'avvio della procedura di incameramento ne dà comunicazione alla Capitaneria di Porto, la quale procede alla convocazione della Commissione di incameramento; b) partecipa, per i profili dominicali ed erariali, alla Commissione di incameramento e sottoscrive il relativo verbale; c) redige il testimoniale di stato sulla base della documentazione trasmessa dalla Capitaneria di Porto, attestante la regolarità urbanistico-edilizia dell'opera ed ogni altra documentazione tecnico amministrativa utile ad individuare la consistenza.

5.2. Quanto, poi, alla disciplina dello specifico rapporto concessorio qui in rilievo, l'art. 10 della concessione n. 50/1983 (rilasciata alla Ditta “Fornaci D'Agostino”, alla quale subentrava l'odierna ricorrente), disponeva – in piena aderenza alle su menzionate fonti primarie – che *“... alla scadenza del presente atto e nei casi in cui l'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione, dichiara decaduto il concessionario o qualora il concessionario rinunci alla concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà dello Stato senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione di chiedere, ove lo preferisca la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato, da farsi a cura e spese del concessionario, senza che ad esso competa compenso, indennizzo o rimborso di sorta ...”*.

6. Tanto chiarito, la piana interpretazione letterale dell'art. 49 cod. nav., per come d'altronde consolidatasi nell'elaborazione giurisprudenziale, conforta in pieno la tesi di parte ricorrente circa la verifica *ipso iure*, per il solo fatto della scadenza del titolo concessorio, dell'effetto acquisitivo delle ‘opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale’. Ed infatti la traslazione automatica della proprietà delle opere anzidette in capo allo Stato può essere paralizzata dall'autorità concedente nel solo caso in cui venga esercitata la facoltà di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato, verificandosi, fuori da questa evenienza, *ex lege*, senza necessità di alcun formale adempimento.

L'orientamento della giurisprudenza amministrativa sul punto può ritenersi, invero, univoco, essendosi reiteratamente affermato che *“Ai sensi dell'art. 49 cod. nav. le opere non amovibili*

realizzate dal concessionario su area rientrante nel demanio restano acquisite dello Stato alla cessazione della concessione, con la conseguenza che l'atto di incameramento (redazione testimoniale e del verbale di contestazione [constatazione]) delle opere valutate come inamovibili assume carattere puramente ricognitivo di un effetto ope legis prodottosi indipendentemente dalla determinazione in parola, al venire in rilievo dei descritti presupposti fattuali" (Cons. St., sez. IV, n. 690/2021 cit.; conformemente TAR Marche, sez. I, 26 luglio 2021, n. 601).

Nella medesima decisione i Giudici d'appello hanno inoltre affermato che *"L'art. 49 cod. nav. attribuisce alla Commissione appositamente istituita il potere tecnico discrezionale di valutare la convenienza per la collettività di acquisire le opere realizzate dai concessionari sulle aree demaniali, quando il relativo titolo è scaduto. L'effetto devolutivo è previsto ex lege nell'interesse pubblico generale al mantenimento di ciò che, presumibilmente, può produrre ancora utilità. Ciò che non è automatico, invece, è l'effetto acquisitivo, perché il bene entra nel patrimonio dello Stato solo previo positivo vaglio della effettiva utilità e convenienza delle opere. La presunzione di utilità di convenienza va, in altre parole, verificata alla prova dei fatti, ed è per questo che è stata istituita la Commissione"*.

Inoltre, con specifico riguardo al momento di verifica dell'effetto di cui si discute, la giurisprudenza ha ulteriormente avuto modo di chiarire che *"A differenza della proroga della concessione che determina il prolungamento - senza soluzione di continuità - della durata della concessione in essere, il rinnovo ... integra gli estremi di una nuova concessione che si sostituisce alla precedente oramai scaduta. A corollario discende che nel solo caso del rinnovo, decorso il termine di durata iniziale, scaduta l'originaria concessione demaniale marittima, si verifica ipso iure, ai sensi dell'art. 49 del cod. nav., la devoluzione a favore dello Stato delle opere non agevolmente rimuovibili realizzate dal concessionario nel periodo d'efficacia della concessione scaduta, fatta poi oggetto di rinnovo; il tutto con effetto legale automatico al demanio statale. Sicché, il rinnovo della concessione non posticipa affatto l'effetto traslativo della proprietà già prodottosi alla scadenza del termine di durata della concessione"* (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2018, n. 6852).

6.1. In definitiva, conformemente ai rilievi difensivi, è da ritenersi che l'incameramento al demanio delle opere fisse serventi la concessione di cui trattasi si sia pacificamente avverato *ipso iure* ed *ex tunc* a far data dalla scadenza del titolo concessorio di cui la società ricorrente era titolare, e cioè in data 3.12.2004.

Quand'anche, poi, volesse ritenersi che la produzione dell'effetto in questione sia stata inibita dall'istanza per il rinnovo della concessione presentata dalla ricorrente anteriormente alla scadenza, stante l'avvio di un distinto procedimento amministrativo, la relativa verifica non potrebbe comunque che ricollegarsi, stante l'inerzia protrattasi su detto procedimento, al parere favorevole espresso dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria con nota prot. n. 0321 del 22.5.2007 *"affinché gli stessi manufatti possano essere utilmente incamerati tra le pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'art. 49 del codice di navigazione"*. Dovendo, peraltro, a tale riguardo ricordarsi che il Ministero dei Trasporti con la precedente nota del 22.1.2007 aveva subordinato la praticabilità del richiesto rinnovo della concessione proprio al previo formale incameramento delle opere; da ciò desumendosi che detto ultimo procedimento sia stato considerato dalla stessa amministrazione procedente prodromico a quello di rinnovo del titolo.

6.2. Parimenti fondato risulta, ad ogni modo, l'ulteriore rilievo di parte ricorrente secondo cui, pure a ritenere che l'effetto acquisitivo non si sia perfezionato neanche per effetto dell'anzidetto parere favorevole all'incameramento delle opere, lo stesso sarebbe da reputarsi certamente verificatosi in conseguenza dell'ulteriore parere positivo espresso dalla Commissione il 4.4.2014, affermandosi

espressamente in tale occasione, sulla scorta dell'avvenuta constatazione del buono stato di conservazione e manutenzione delle opere, la sussistenza delle condizioni per poter *“ulteriormente procedere negli adempimenti finalizzati all'incameramento allo stato della struttura ai sensi dell'art. 49 del Codice della Navigazione”* e demandandosi, pertanto, ai *“successivi adempimenti della competente Agenzia del Demanio e del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche ai fini della redazione del Testimoniale di Stato, propedeutico alla redazione del verbale di incameramento della struttura di cui trattasi”*.

6.3. È evidente, allora, a fronte di tali emergenze – peraltro non contestate, se non nei termini sopra esposti, dalle amministrazioni resistenti – che le conseguenze dell'omesso assolvimento degli anzidetti adempimenti meramente formali successivi all'emanazione del prescritto parere tecnico da parte della competente Commissione (redazione del testimoniale di stato e iscrizione) non possano certamente risolversi in un pregiudizio per la società ricorrente, addossandole ingiustamente i costi necessari per l'esecuzione delle opere di smantellamento della struttura, stante il venir meno di qualsiasi interesse da parte di quest'ultima al mantenimento della relativa disponibilità.

Ed anzi va osservato in proposito che la società ricorrente ha provveduto in due distinte occasioni all'esecuzione dei lavori di manutenzione necessari per il ripristino dello stato di ordinaria funzionalità del pontile, mossa evidentemente dalla prospettiva del possibile rinnovo della concessione, per quanto detto, tuttavia, non idoneo, quand'anche concesso, a postergare temporalmente gli effetti dell'acquisizione dei beni in capo allo Stato, verificatosi automaticamente all'atto della scadenza della concessione.

7. Per questi motivi il ricorso va conclusivamente accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

7.1. L'accoglimento nei termini sin qui esposti dei motivi di ricorso rende superflua la decisione sulle formulate domande di accertamento, poggiando l'annullamento dell'ordinanza impugnata e dei due atti ad essa sottesi proprio sul rilievo dell'avvenuto incameramento *ipso iure* delle opere insistenti sull'area demaniale che formava oggetto della concessione scaduta il 3.12.2004.

8. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annullando per l'effetto i provvedimenti impugnati.

Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, di cui € 2.000,00 a carico delle amministrazioni statali ed € 2.000,00 a carico del Comune di Siderno, oltre al rimborso, in solido tra tutte le parti resistenti, del contributo unificato ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Referendario

Alberto Romeo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Alberto Romeo

IL PRESIDENTE

Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO